

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI FIUMICELLO-VILLA VICENTINA

BICIPLAN

Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Fiumicello-Villa Vicentina

redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

RELAZIONE

Capitolo 5

Abaco delle principali tipologie di interventi per favorire la ciclabilità





Elenco tipologie di interventi

- CICLABILITÀ IN CARREGGIATA
 - SCHEDA 01 Strada a prevalente uso ciclabile e pedonale "F-bis"
 - SCHEDA 02 Strada ciclabile "E-bis"
 - SCHEDA 03 "Zona 30" Zona residenziale a limite 30 km/h
 - SCHEDA 04 "Zona 30" Zona a limite 30 km/h
 - SCHEDA 05 Area pedonale
 - SCHEDA 06 "Casa avanzata"
 - SCHEDA 07 Corsie ciclabili non riservate
 - SCHEDA 08 Corsia (non riservata) per doppio senso ciclabile
- CICLABILITÀ IN SPAZIO RISERVATO
 - SCHEDA 09 Pista ciclabile lontano da viabilità
 - SCHEDA 10 Pista ciclabile su marciapiede
 - SCHEDA 11 Pista ciclabile in affianco strada
 - SCHEDA 12 Corsie ciclabili riservate su carreggiata
- CICLABILITÀ IN SPAZIO PROMISCUO CON PEDONI
 - SCHEDA 13 Percorso pedonale e ciclabile lontano da viabilità
 - SCHEDA 14 Percorso pedonale e ciclabile su marciapiede
 - SCHEDA 15 Percorso pedonale e ciclabile in affianco strada
- SEGNALETICA
 - SCHEDA 16 Sintesi della segnaletica verticale
 - SCHEDA 17 Sintesi della segnaletica verticale



CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: STRADA A PREVALENTE USO CICLABILE E PEDONALE - F-bis

SCHEDA:

01

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



Comune di Cornaredo, Montieri Macchi 2017-2018

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 2 comma 3:

"F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada."

SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA VERTICALE











Le strade inserite all'interno delle zone residenziali, o comunque caratterizzate da flussi autoveicolari limitati e di natura strettamente locale nonché da condizioni di circolazione fortemente moderate, vanno considerate come intrinsecamente adatte alla circolazione ciclabile sicura.

In questo caso non è in genere necessario il tracciamento delle corsie, tranne che nel caso del doppio senso ciclabile o per ottenere assetti particolarmente 'espressivi'.

Nel caso di funzioni di traffico non trascurabili/limitabili e in presenza di percorsi pedonali separati si ricorrerà invece alla fattispecie delle "strade ciclabili" (trattate nella scheda 02).




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: "STRADA CICLABILE" E-bis

SCHEDA:

02

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE









RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 2 comma 3 - con modificazioni Legge n. 177/2024

"E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi"

D. Lgs. 285/1992 - Art. 145 - con modificazioni Legge n. 177/2024

"4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti"

La E-bis può essere utilizzata per trattare le strade aperte al traffico nelle quali le dimensioni particolarmente ristrette della carreggiata non solo non rendono possibile tracciare corsie ciclabili, ma non garantiscono nemmeno condizioni minime accettabili per consentire la marcia parallela tra autovetture e ciclisti.

Esempi dove l'applicazione di tale tipologia sarebbe funzionale:

- strade dei centri storici
- strade locali comprese in itinerari ciclabili non attrezzabili con piste o corsie ciclabili (fonte: "PROGETTARE CICLABILITÀ SICURA Guida all'applicazione del DL 76/2020", Montieri-Macchi)




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: "ZONA 30" - ZONA RESIDENZIALE A LIM. 30 KM/H

SCHEDA:

03

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ZONA RESIDENZIALE



30

SEGNALETICA LIMITE VELOCITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.P.R. 495/1992 - Art. 135 comma 12

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

Non essendo presenti nella normativa italiana riferimenti specifici alla "Zona 30", ci si confronta con un'altra definizione del Nuovo Codice della strada:

"Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine." (C.d.S. art.3 comma 1.58)

"Il segnale ZONA RESIDENZIALE indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE. Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato". (art. 135 comma 12)

Dal momento che la normativa non specifica quali possano essere le "particolari cautele di comportamento" da adottare nella zona residenziale, essa si presta ad essere interpretata in modi molto diversi da parte delle amministrazioni comunali, tra cui anche quello di "zona 30".




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: "ZONA 30" - ZONA A LIMITE 30 KM/H

SCHEDA:

04

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ZONA A VELOCITÀ LIMITATA





RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni D.P.R. 495/1992 - Art. 135 comma 14

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

"Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello"

(art. 135, comma 14, così modificato dall'art. 84 del d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610)

La definizione strategica di strade a limite 30 km/h è coerente con quanto previsto del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030, che tra gli obiettivi operativi indica, al punto 5.1.2 "Pilastro 2: infrastrutture stradali", che: "In ambito urbano, in particolare, si propone, a valle di una revisione della gerarchizzazione delle strade, una chiara individuazione della viabilità a 50 km/h e delle zone a 30 km/h" (pag. 79). Inoltre al paragrafo 2.2, riportando l'esempio del modello Safe System adottato dall'OCSE, si afferma che tra le strategie per aumentare la sicurezza stradale c'è quella di applicare "velocità adatte alla funzione e al livello di sicurezza della strada", e che, in particolare, "dove ci possono essere impatti che coinvolgono veicoli e pedoni, la velocità dovrebbe essere limitata a 30 km/h".




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: AREA PEDONALE

SCHEDA:

05

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA AREA PEDONALE





RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni
D.P.R. 495/1992 - Art. 135 comma 13

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 3 comma 1

"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."

"Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; puo' contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321)." (Regolamento C.D.S. art. 135 comma 13)



CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: ZONA DI ATTESTAMENTO CICLABILE

SCHEDA:

06

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA VERTICALE





RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 3 comma 1 - con modificazioni Legge n. 177/2024 "55-bis - Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera"

D. Lgs. 285/1992 - Art. 7 comma 1 - con modificazioni Legge n. 177/2024 "i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile"

La casa avanzata deve essere estesa per l'intera larghezza della carreggiata, nelle strade a senso unico, o della semicarreggiata cui inerisce, nelle strade a doppio senso di marcia; deve avere una profondità di almeno 3 metri (se in presenza di flussi consistenti di ciclisti è consigliato incrementare la profondità a 4 metri per garantire loro più adeguati spazi di manovra e ricovero).

La lunghezza della corsia o pista ciclabile che dà accesso alla casa avanzata deve essere di almeno 5 metri ed essere posta sul lato destro.




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: CORSIE CICLABILI NON RISERVATE SU CARREGGIATA

SCHEDA:


07

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE



RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 3 comma 1 - con modificazioni Legge n. 177/2024 "12-bis - Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile"

D. Lgs. 285/1992 - Art. 145 comma 4-ter - con modificazioni Legge n. 177/2024 "4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua"

"In entrambi i casi (se delimitata da linea continua o tratteggiata) l'uso ciclabile è esplicitato dai simboli del velocipede disegnati sulla carreggiata. [...]

Le dimensioni standard proposte sono quelle usuali di 1.5 metri per la corsia ciclabile che, si ricorda, può essere solo monodirezionale, mentre la corsia autoveicolare adiacente assume come riferimento le dimensioni standard urbane di 3 mt. se interessate da traffico leggero e di 3.5 mt. se interessate da traffico pesante e/o da linee del trasporto pubblico."




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN CARREGGIATA

TIPO: CORSIA PER DOPPIO SENSO CICLABILE

SCHEDA:

80


ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA VERTICALE





RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

D. Lgs. 285/1992 - Art. 3 comma 1 - con modificazioni Legge n. 177/2024 "12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli"

D. Lgs. 285/1992 - Art. 7 comma 1 - con modificazioni Legge n. 177/2024 [Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:]

"i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili"

Al ricorrere delle condizioni standard, la corsia può – ma non deve – essere istituita ad uso esclusivo e quindi delimitata con striscia continua; viceversa, al ricorrere di condizioni inferiori a quelle standard, fino a quelle minime, la corsia è ad uso non esclusivo e dev'essere realizzata con striscia tratteggiata.




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO RISERVATO

TIPO: PISTA CICLABILE LONTANO DA VIABILITÀ

SCHEDA:

09


ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE











RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni - Art. 3 comma 39 D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

"[...] la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m." - DM 557/99 Articolo 7 Comma 1

"Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico [...]" - DM 557/99 Articolo 10 Comma 2


CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO RISERVATO

TIPO: PISTA CICLABILE SU MARCIAPIEDE

SCHEDA:

10


ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE











RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni - Art. 3 comma 39 D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

Una pista ciclabile è la "[...] parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi."

_

La pista ciclabile può essere realizzata "su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale." - DM 557/99 Articolo 6 Comma 2c

"[...] la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m." - DM 557/99 Articolo 7 Comma 1

"Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. [...]" - DM 557/99 Articolo 10 Comma 2




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO RISERVATO

TIPO: PISTA CICLABILE IN AFFIANCO STRADA

SCHEDA:

11

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE



SEGNALETICA VERTICALE







RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni - Art. 3 comma 39 D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

Una pista ciclabile è la "[...] parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi."

La pista ciclabile può essere realizzata "in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili" - DM 557/99 Articolo 6 Comma 2c

"[...] la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m." - DM 557/99 Articolo 7 Comma 1

"La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m." - DM 557/99 Articolo 7 Comma 4

"Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. [...]" - DM 557/99 Articolo 10 Comma 2




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO RISERVATO

TIPO: PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA

SCHEDA:

12


ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA VERTICALE







RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni - Art. 3 D.M. 557/1999 - Art. 6

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

"La pista ciclabile può essere realizzata [...] su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia [...]." (D.M. 557/1999 Art. 6 comma 2)

"[...] la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine è pari a 1,50 m [...].

[...] la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, semprechè questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata." (D.M. 557/1999 Art. 7)




CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO PROMISCUO CON PEDONI

TIPO: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LONTANO DA VIABILITÀ

SCHEDA:

13


ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA VERTICALE







RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

Gli itinerari ciclabili [...] possono comprendere le seguenti tipologie [...]: [...] c. percorsi promiscui pedonali e ciclabili."

DM 557/99 Articolo 4 Comma 1

"I percorsi promiscui pedonali e ciclabili [...] sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili."

DM 557/99 Articolo 4 Comma 5


CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO PROMISCUO CON PEDONI

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SU MARCIAPIEDE

SCHEDA:

14

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE




TIPO:

SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA VERTICALE







RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

"I percorsi promiscui pedonali e ciclabili [...] sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili.

I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati.

In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

- a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7 [dello stesso decreto] (oppure si vedano le schede 05 e 06 del presente documento);
- b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc."

DM 557/99 Articolo 4 Comma 5


CATEGORIA: CICLABILITÀ IN SPAZIO PROMISCUO CON PEDONI

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE IN AFFIANCO STRADA

SCHEDA:

15

ESEMPIO: SCHEMA GRAFICO O IMMAGINE



TIPO:

SEGNALETICA DA C.d.S.

SEGNALETICA ORIZZONTALE









RIFERIMENTI NORMATIVI:

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni

D.M 557/99

D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) - Art. 49

DEFINIZIONE, PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

"I percorsi promiscui pedonali e ciclabili [...] sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili.

I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati.

In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

- a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7 [dello stesso decreto] (oppure si vedano le schede 05 e 06 del presente documento);
- b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc."

DM 557/99 Articolo 4 Comma 5



ABACO DELLE TIPOLOGIE DI	CATEGORIA: SEGNALETICA VERTICALE			16	
INTERVENTI PER LA CICLABILITÀ	TIPO:	SINTESI DELLA SEGNALETICA VERTICALE		SCHEDA:	
SITUAZIONE TIPO		SEGNALETICA DA C.d.S.	RIFERIMENTI NORMATIVI:		
PISTA CICLABILE		Ø\$◆	fig. 90 art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
FINE PISTA CICLABILE			fig. 91 art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE		★	fig. 92/b art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
FINE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE			fig. 93/b art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE		*	fig. 92/a art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
FINE PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE			fig. 93/a art.122 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di obbligo in generale"		
CORSIE CICLABILI		Segnaletica verticale: non prevista da C.d.S. Segnaletica orizzontale: Striscia di separazione gialla continua se corsia riservata; striscia bianca discontinua se corsia non riservata. Pittogramma della bici e freccia di direzione di colore bianco.	DM 557/1999, art.6 c.2 lettera "b"; Regolamento Codice della Strada, art.122 c.9 lettera "b"		
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE			fig. 324 art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida" fig. 14 art.88 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di pericolo in generale"		
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE			"Segnali uti fig. 13 art.8	.135 (Art.39 Codice della Strada) ili per la guida" 88 (Art.39 Codice della Strada) pericolo in generale"	



ABACO DELLE TIPOLOGIE DI	CATEGORIA: SEGNALETICA VERTICALE			OCHEDA: 17	
INTERVENTI PER LA CICLABILITÀ	TIPO:	SINTESI DELLA SEGNALETICA VERTICALE		- SCHEDA:	
SITUAZIONE TIPO		SEGNALETICA DA C.d.S.	RIFERIMENTI NORMATIVI:		
AREA PEDONALE		AREA PEDONALE	fig. 320 art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		
FINE AREA PEDONALE		AREA PEDONALE	fig. 321 art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		
ZONA RESIDENZIALE		一	fig. 318 art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		
FINE ZONA RESIDENZIALE		一	fig. 319 art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h		30	fig. 50 art.116 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali di divieto"		
ZONA A VELOCITÀ LIMITATA		zona 30	fig. 323/a art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		
FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA		fig. 323/b art.135 (Art.39 Codice "Segnali utili per la guida"		rt.135 (Art.39 Codice della Strada) li per la guida"	
ZONA A TRAFFICO LIMITATO				fig. 322/a art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"	
FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO		TRAFFICO LIMITATO	fig. 322/b art.135 (Art.39 Codice della Strada) "Segnali utili per la guida"		



STUDIOTANDEM

VIA PORDENONE, 28

34079 STARANZANO (GO) TEL: +39 0481 375110

FAX: +39 178 2288921 CELL. +39 329 9724593

EMAIL: info@studiotandem.it

P.IVA 01061840318

C.F. GNOFBA69P14E098K

www.studiotandem.it